

**Lettera informativa n. 148/12 del 28.09.2012****1. TRIBUNALE DI PESCARA – UDIENZE PENALI OTTOBRE 2012**

Si trasmette in allegato il calendario delle udienze monocratiche e collegiali relative al mese di ottobre 2012.

*(clicca qui per scaricare l'allegato)*

**2. TURNI REPERIBILITA' IN UDIENZA – UFFICIO DI SORVEGLIANZA**

Si comunica che, a partire dal trimestre gennaio-marzo 2013, anche l'Ufficio di Sorveglianza di Pescara sarà oggetto dei turni per la reperibilità in udienza dei difensori d'ufficio.

Pertanto, **entro il 15 ottobre p.v.**, i difensori iscritti nell'elenco potranno comunicare alla Segreteria dell'Ordine l'eventuale disponibilità ad essere reperibili in udienza presso il predetto Ufficio.

Si precisa che, per aderire alla turnazione in oggetto, occorre essere previamente iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio.

**3. CORTE D'APPELLO L'AQUILA – PRESIDIO COA L'AQUILA**

E' di nuovo operativo presso la Corte d'Appello il presidio dell'Ordine di L'Aquila, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 8.45-11.30.

Presso tale ufficio è possibile svolgere qualsiasi operazione, compreso il deposito delle istanze di mediazione, analogamente a quanto avviene presso la Segreteria dell'Ordine sita presso il Tribunale di Bazzano.

**4. NUOVI ORARI TRIBUNALE DI ROMA**

Si trasmette in allegato la nota 20.09.2012 relativa ai nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici e delle cancellerie del Tribunale di Roma, in vigore dal 26.9.12.

*(clicca qui per scaricare l'allegato)*

**5. NEWS DI DIRITTO CIVILE**

Su gentile segnalazione del dott. G. Falco, si evidenziano alcune novità introdotte dal D.L. 158/12 (c.d. Decreto Sanità, in vigore dal 14.09.2012) in materia di giudizio sulla responsabilità medica, criteri di liquidazione del danno biologico causato dall'attività sanitaria e formazione degli albi dei consulenti tecnici d'ufficio:

**"Art. 3 (Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie)**

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile, **nell'accertamento della colpa lieve** nell'attività dell'esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.

2. (omissis)

3. **Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.**

4. (omissis)

5. **Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio** di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.

6. (omissis)"

Il Consigliere Segretario  
Avv. Federico Squartecchia

Il Presidente  
Avv. Donato Di Campi